

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 555/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 728 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CINTURA, Giovanni RANDISI e della società ASD CUS PALERMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe CINTURA, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 3.12.2025 e sino al 29.12.2025, all'interno e nell'interesse della società C.U.S. Palermo A.S.D., per la quale si è tesserato a far data dal 30.12.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli art. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della L.N.D., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 3.12.2025 e al 29.12.2025 in assenza di tesseramento e dal 30.12.2025 al 28.2.2026 quale tesserato, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società C.U.S. Palermo A.S.D., prendendo parte alle singole sedute di allenamento e sedendo in panchina in occasione delle gare disputate da detta squadra durante il torneo Zamparini del 27-29.12.2025 categoria Under 15 regionale élite Sicilia - nel corso delle quali gli era peraltro precluso l'accesso al recinto di gioco per essergli stata in precedenza applicata, con Comunicato Ufficiale n. 237 del 2.12.2025 del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., la sanzione della squalifica fino al 10.2.2026 che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare - nonché in occasione delle gare Fortitudo Bagheria - C.U.S. Palermo A.S.D. del 22.2.2026 e C.U.S. Palermo A.S.D. - S.S.D. Academy Palermo del 28.2.2026, entrambe valedoli per il campionato giovanissimi Elite under 15 regionale gir. A, nonostante fino al 2.12.2025 avesse svolto le funzioni di allenatore tesserato della squadra giovanissimi Elite under 15 regionale gir. A della società S.S.D. Athletic Club Palermo, militante nello stesso girone della predetta società C.U.S. Palermo A.S.D.;

Giovanni RANDISI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società C.U.S. Palermo A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli art. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della L.N.D., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Giuseppe Cintura, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 3.12.2025 e al 29.12.2025 in assenza di tesseramento e dal 30.12.2025 al 28.2.2026 quale tesserato, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della società C.U.S. Palermo A.S.D., prendendo parte alle singole sedute di allenamento e sedendo in panchina in occasione delle gare disputate da detta squadra durante il torneo Zamparini del 27-29.12.2025 categoria Under 15 regionale élite Sicilia - nel corso delle quali al sig. Cintura era peraltro precluso l'accesso al recinto di gioco per essergli stata in precedenza applicata, con Comunicato Ufficiale

n. 237 del 2.12.2025 del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., la sanzione della squalifica fino al 10.2.2026 che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare - nonché in occasione delle gare Fortitudo Bagheria - C.U.S. Palermo A.S.D. del 22.2.2026 e C.U.S. Palermo A.S.D. – S.S.D. Academy Palermo del 28.2.2026, entrambe valesvoli per il campionato giovanissimi Elite under 15 regionale gir. A, nonostante il sig. Cintura fino al 2.12.2025 avesse svolto le funzioni di allenatore tesserato della squadra giovanissimi Elite under 15 regionale gir. A della società S.S.D. Athletic Club Palermo, militante nello stesso girone della predetta società C.U.S. Palermo A.S.D.;

ASD CUS PALERMO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Giovanni Randisi e, dal 30.12.2025, il sig. Giuseppe Cintura e nel cui interesse il medesimo sig. Giuseppe Cintura ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva dal 3.12.2025 al 29.12.2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giuseppe CINTURA,
  - Sig. Giovanni RANDISI,
  - Società ASD CUS PALERMO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Randisi;
  
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe CINTURA,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni RANDISI,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CUS PALERMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2026

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina